Allegato B

STATUTO

1. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DEFINIZIONI

1.1 È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:

"Intermodal Terminal Padova S.r.l."

(in seguito, la "**Società**").

In aggiunta agli altri termini definiti in altri Articoli del presente Statuto, i termini seguenti avranno il significato rispettivamente loro ascritto:

"**Area**": indica l'area sita nel Comune di Padova, Zona Industriale con ingresso operativo in Via Volpato, per la gran parte inserita tra: ad ovest Via Inghilterra, ad est Via Messico, a nord "Porto interno" di Padova, a sud proprietà di Interporto Padova e di soggetti diversi; inoltre comprensiva di una palazzina uso uffici in Corso Spagna 14 e del raccordo ferroviario dalla proprietà di RFI alle Acciaierie Venete, il tutto come meglio individuato nella planimetria che si allega sub "A", comprensiva di ogni accessione, pertinenza e ampliamento;

"**Parte Correlata**": indica uno dei soggetti elencati nello IAS (*International Accounting Standard*) n. 24, fermo restando che, ai fini di tale definizione la nozione di "controllo" deve intendersi comprensiva anche della fattispecie di cui all'art. 2359 co. 1, n. 1 del codice civile, sia in caso di controllo diretto che in caso di controllo indiretto o tramite interposta persona;

"**Socio Interporto**": indica il socio Interporto Padova SpA con sede legale in Padova, Galleria Spagna. 35, Codice fiscale e Partita IVA 00397270281 e R.E.A. di Padova n. 119759

"**Trasferimento**": indica non solo la vendita di partecipazioni, bensì anche qualsiasi altro atto di disposizione, *inter vivos o mortis causa*, di qualsiasi natura inerente le partecipazioni – e i connessi diritti di opzione e di prelazione – inclusa la permuta, il conferimento, il riporto, la donazione, la costituzione di Vincoli, il trasferimento fiduciario e la modifica della titolarità del rapporto sottostante ad un eventuale mandato fiduciario, in tutto o in parte, diretto o indiretto, a titolo oneroso e/o gratuito, di qualsivoglia diritto o interesse, di natura anche non patrimoniale, derivante dalla, o comunque connesso alla, titolarità di tali partecipazioni. Ai termini "**Trasferire**" e "**Trasferito**", dovrà attribuirsi un significato coerente a quello di Trasferimento;

"**Trasferimenti Consentiti**": indica qualunque trasferimento a società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo (nel senso di cui all'art. 2359 co. 1, n. 1 del codice civile), che sia risolutivamente condizionato al fatto che, nel caso in cui tra la società cui le partecipazioni vengono Trasferite e il socio cedente cessi il rapporto di controllo, il socio che abbia Trasferito, in tutto o in parte, le proprie partecipazioni, riacquisti le partecipazioni così Trasferite;

"**Valore di Mercato**": indica il corrispettivo che un soggetto terzo riconoscerebbe per l'acquisto delle quote della Società nell'ambito di un'operazione condotta in buona fede e a condizioni eque di mercato, calcolato sulla base di metodi di valutazione utilizzati per operazioni similari da parte di soggetti operanti in settori di mercato analoghi o similari a quello della Società, senza tener conto di eventuali premi di maggioranza o sconti di minoranza. Valore che, in ogni caso, non potrà essere inferiore al valore di rimborso previsto in caso di recesso *ex* articolo 2473 codice civile.

"**Vincolo**": indica qualunque diritto reale o personale, diritto di prelazione, obbligo di cessione, opzione, diritto o obbligo di co-vendita, onere, iscrizione e trascrizione pregiudizievole, ovvero qualsiasi altra limitazione (sia essa di natura giudiziale o convenzionale) al trasferimento, all'uso, al godimento, alla fruizione ovvero all'esercizio di qualsivoglia altro diritto di proprietà su un bene (ivi inclusi, con riferimento alle quote e partecipazioni di società, i diritti di voto e di partecipazione agli utili, nonché tutti gli altri diritti amministrativi e patrimoniali) ovvero qualunque accordo che abbia il medesimo effetto.

2. SEDE

2.1 La Società ha sede legale in Padova, all'indirizzo deliberato dall'organo amministrativo.

2.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere uffici di qualsiasi genere, nonché unità produttive, agenzie e depositi commerciali in altre località, anche all'estero, anche nel caso in cui esse siano sedi secondarie.

3. DOMICILIO SOCI

3.1 Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante dalle iscrizioni nel Registro delle Imprese e dagli atti in possesso della Società.

4. DURATA

4.1 La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2075 (duemilasettantacinque) con facoltà di proroga o di scioglimento anticipato, il tutto nell'osservanza delle norme di legge e del presente Statuto.

5. OGGETTO

5.1 La Società ha per oggetto l'attività intermodale e potrà esercitare, anche tramite società controllate e avvalendosi dell'opera di terzi, le seguenti attività:

1. la gestione e l'esercizio di terminal per i trasporti intermodali terrestri (movimentazione container marittimi, casse mobili e semirimorchi), sia treno/gomma che portuali (sia fluviali che marittimi);
2. l'organizzazione, la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto intermodali con mezzi propri o di terzi con la gestione di tutti i servizi accessori o complementari anche mediante l'esercizio diretto d'impresa di trasporto ferroviario e/o stradale;
3. la gestione e l'organizzazione del traffico della manovra e movimentazione ferroviaria di merci anche attraverso l'esercizio di impresa ferroviaria come definita dalla normativa comunitaria e nazionale di tempo in tempo vigente;
4. l'acquisto, la vendita, il noleggio, il deposito, la costruzione, la riparazione e la manutenzione di mezzi e delle attrezzature di qualunque natura per i trasporti intermodali;
5. lo sviluppo ed il commercio di software, la prestazione di servizi telematici e di logistica connesse alle attività di cui ai punti precedenti;
6. lo svolgimento di tutte le attività affini di trasporto, di distribuzione, di carico e scarico da camion, unità di carico intermodali e vagoni ferroviari di traffico convenzionale, connesse alle attività di cui ai punti precedenti;
7. la prestazione di servizi connessi alle attività di cui ai punti precedenti.

5.2 La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni ritenute dall'organo amministrativo necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale ed inoltre potrà compiere – in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico – operazioni finanziarie, immobiliari e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in altre società di capitali, enti e consorzi aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, ma comunque non in via prevalente né ai fini del collocamento.

5.3 Tutte le attività di cui ai punti precedenti potranno essere esercitate sia in Italia che all'estero.

6. CAPITALE SOCIALE

6.1 Il capitale sociale è di Euro [●] diviso in quote, di cui una quota in capo al Socio Interporto.

6.2 La Società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.

6.3 L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, compresi la prestazione di opera o di servizi a favore della Società, a norma di legge.

6.4 In caso di conferimento di opera o di servizi è necessaria la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria e ciò al fine di garantire, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione di opera o di servizi; in tal caso la polizza o la fidejussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la Società.

6.5 In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. Nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio dell'opzione che non potrà in nessun caso essere inferiore a 30 (trenta) giorni dalla data in cui viene comunicata ai soci da parte dell'organo amministrativo l'offerta di opzione, a mezzo lettera raccomandata e/o posta elettronica certificata. La comunicazione può essere omessa qualora tutti i soci dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento di capitale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo che, in questo caso, decorre dalla data della decisione di aumento.

6.6 Ove la deliberazione di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti consenta che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi (considerandosi attribuito al Socio Interporto il diritto particolare di cui al Paragrafo 6.7 anche nel caso in cui la delibera preveda l'offerta a terzi dell'aumento di capitale non optato) i soci che esercitano il diritto di sottoscrizione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni che siano rimaste non optate.

6.7 Nella delibera di aumento di capitale è attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente che lo stesso possa essere attuato, salvo che nell'ipotesi di cui all'articolo 2482-*ter* codice civile, anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione totalmente o parzialmente a favore di terzi; ai soci che non abbiano consentito alla decisione spetta il diritto di recesso, a norma del presente Statuto. In ogni caso la delibera di aumento mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione totalmente o parzialmente a favore di terzi potrà essere adottata solo con la presenza e il voto favorevole del Socio Interporto, con ciò intendendosi attribuito il relativo diritto particolare, *ex* articolo 2468 codice civile in suo favore.

6.8 Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, devono essere illustrate dall'organo amministrativo con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione in conformità con quanto previsto al successivo Paragrafo. La relazione deve essere comunicata dall'organo amministrativo, al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro 15 (quindici) giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere. La relazione dell'organo amministrativo, il parere del collegio sindacale e, nell'ipotesi di aumento mediante conferimento in natura, la relazione giurata di cui all'art. 2465 codice civile, devono restare depositati nella sede della Società durante i 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione.

6.9 In caso di deliberazione di aumento di capitale – diverso dagli aumenti di capitale previsti dagli artt. 2482-*bis* e 2482-*ter* del codice civile– il prezzo di sottoscrizione (compreso il sovrapprezzo) della quota da emettere in tale aumento di capitale (in seguito indicata come "**Valutazione Pre-Money**") non potrà essere inferiore al Valore di Mercato della quota alla data della delibera dell'aumento di capitale. La suddetta Valutazione Pre-Money sarà determinata dal consiglio di amministrazione della Società con il

voto favorevole degli amministratori nominati dal Socio Interporto o, in mancanza di tale voto favorevole, da una primaria società di revisione nominata dal consiglio di amministrazione della Società con il voto favorevole degli amministratori nominati dal Socio Interporto o, in mancanza di tale voto favorevole, dal Presidente del Tribunale di Padova su istanza del socio più diligente. Con ciò intendendosi attribuito il relativo diritto particolare, *ex* articolo 2468, terzo comma del codice civile in favore del Socio Interporto, quale diritto di veto su tale decisione del consiglio di amministrazione, nei limiti e con le modalità sopra indicate.

6.10 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge.

7. VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI

7.1 I soci potranno versare somme sia in conto capitale sia in conto finanziamento. Salvo patto contrario, i predetti versamenti dovranno essere considerati infruttiferi di interessi.

7.2 I finanziamenti dei soci alla Società con diritto alla restituzione possono essere effettuati anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

8. TRASFERIMENTO QUOTE

8.1 Fatto salvo quanto di seguito previsto, le quote – e i connessi diritti di opzione e di prelazione – della Società sono liberamente trasferibili a terzi.

8.2 Diritto di prelazione. Il Trasferimento, in tutto o in parte, della propria quota – e i connessi diritti di opzione e di prelazione (d'ora in avanti ricompresi unitamente nel termine "quota") – da parte di un socio è soggetto, salvo il caso di Trasferimenti Consentiti, al diritto di prelazione riconosciuto in favore degli altri soci come di seguito disciplinato.

8.3 Il socio (in seguito indicato come "**Socio Cedente**") che intenda Trasferire tutta o parte della propria quota, deve prontamente comunicare la propria offerta (in seguito indicata come l'"**Offerta di Prelazione**"), a mezzo lettera raccomandata e/o posta elettronica certificata, agli altri soci (in seguito indicati gli "**Altri Soci**"), per conoscenza all'organo amministrativo della Società, indicando le generalità del terzo estraneo alla compagine sociale (in seguito indicato come "**Terzo Acquirente**"), i termini e le condizioni della cessione, la percentuale della quota in oggetto, le condizioni del Trasferimento e, in particolare, il prezzo (ove si tratti di negozio per il quale sia previsto) e le modalità di pagamento.

8.4 I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, dovranno inviare al Socio Cedente e, per conoscenza all'organo amministrativo della Società e ai restanti soci, la dichiarazione di esercizio della prelazione, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e/o posta elettronica certificata, entro il termine di decadenza di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'Offerta in Prelazione (in seguito indicato come il "**Termine di Prelazione**"), contestualmente impegnandosi a versare il prezzo o il corrispettivo relativo alla quota di loro spettanza, nonché alla quota eventualmente inoptata dagli altri soci. Nei successivi 30 (trenta) giorni dal Termine di Prelazione, fatta salva la proroga per l'ottenimento – anche mediante silenzio assenso – di eventuali autorizzazioni, di Autorità antitrust o di altre Autorità che fossero competenti ad esprimersi ai sensi di legge, le parti procederanno alla formalizzazione del Trasferimento della quota, nei modi e nelle forme previste dalla legge e in conformità con l'Offerta di Prelazione. Non è ammesso l'esercizio parziale del diritto di prelazione e pertanto se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene.

8.5 Nel caso in cui nessuno degli Altri Soci eserciti tempestivamente il proprio diritto di prelazione entro il Termine di Prelazione, ovvero non vengano rilasciate in favore del socio prelazionario – anche mediante silenzio assenso – le eventuali autorizzazioni di Autorità antitrust o di altre Autorità che fossero competenti ad esprimersi ai sensi di legge, il Socio Cedente potrà Trasferire liberamente la quota al Terzo Acquirente indicato nell'Offerta di Prelazione, ai termini e condizioni ivi indicati. Il Socio

Cedente dovrà nuovamente offrire in prelazione la partecipazione agli Altri Soci, come disposto al Paragrafo 8.3 del presente Articolo qualora il Trasferimento al Terzo Acquirente non dovesse avvenire alternativamente: (i) entro il 30° (trentesimo) giorno successivo alla scadenza del Termine di Prelazione; (ii) entro il 30° (trentesimo) giorno successivo al mancato rilascio in favore degli Altri Soci di eventuali autorizzazioni di Autorità antitrust o di altre Autorità che fossero competenti ad esprimersi ai sensi di legge; (iii) entro il 30° (trentesimo) giorno successivo all'ottenimento da parte del Terzo Acquirente di eventuali autorizzazioni di Autorità antitrust o di altre Autorità che fossero competenti ad esprimersi ai sensi di legge.

8.6 Il Trasferimento delle quote sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il Socio Cedente abbia ottenuto la rinunzia per iscritto all'esercizio del diritto di prelazione, per quella specifica cessione, da parte degli Altri Soci.

8.7 Qualora il corrispettivo per il Trasferimento della quota non sia costituito integralmente o in parte da denaro o sia a titolo gratuito, la determinazione del valore della quota oggetto della prelazione, in ogni caso almeno pari al valore di rimborso previsto in caso di recesso *ex* articolo 2473 codice civile, sarà affidata ad un arbitratore unico, che agirà *ex* articolo 1349 del codice civile, nominato dal Presidente del Tribunale di Padova tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Padova, su istanza del socio più diligente. In tal caso i termini stabiliti nei precedenti Paragrafi saranno differiti sino all'esito della determinazione dell'arbitratore.

8.8 Diritto di *Tag-Along* Fermo il diritto di prelazione di cui ai precedenti Paragrafi, e ad eccezione delle ipotesi di Trasferimento Consentito, qualora uno o più soci (in seguito indicati complessivamente come "**Soci di Maggioranza**") decidano di Trasferire a uno terzo estraneo alla compagine sociale (in seguito indicato come "**Parte Cessionaria**"), in unica soluzione, ovvero in più soluzioni riconducibili al/ai medesimo/i titolare/i, una partecipazione sociale che rappresenta complessivamente almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, il Socio Interporto, con ciò intendendosi attribuito il relativo diritto particolare, *ex* articolo 2468 codice civile in suo favore, ha diritto di Trasferire alla stessa Parte Cessionaria e alle medesime condizioni stabilite per l'acquisto dell'altra porzione, tutte o parte delle proprie partecipazioni.

8.9 I Soci di Maggioranza devono prontamente comunicare il potenziale Trasferimento, in forma scritta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e/o posta elettronica certificata, al Socio Interporto, e per conoscenza all'organo amministrativo e agli altri soci, indicando il valore complessivo della partecipazione oggetto di Trasferimento e fornendo copia dell'offerta contenente i termini e condizioni applicabili al Trasferimento, ivi incluso, in particolare, il corrispettivo offerto dalla Parte Cessionaria (in seguito indicato come l'"**Avviso di Tag-Along**").

8.10 Il Socio Interporto potrà richiedere ai Soci di Maggioranza, mediante comunicazione in forma scritta da inviare, anche per conoscenza all'organo amministrativo della Società e ai restanti soci, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e/o posta elettronica certificata, entro il termine di decadenza di 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento dell'Avviso di Tag-Along (in seguito indicato come "**Termine di Tag-Along**"), di procurare che la proponente Parte Cessionaria acquisti, congiuntamente alla parte di partecipazione dei Soci di Maggioranza oggetto di Trasferimento ed ai medesimi termini e condizioni: (i) in via proporzionale, una percentuale della propria partecipazione identica alla percentuale rappresentata dalla partecipazione che i Soci di Maggioranza intendono Trasferire rispetto alla totalità della partecipazione di titolarità dei Soci di Maggioranza; oppure (ii) l'intera o parte della partecipazione detenuta dal medesimo Socio Interporto (di seguito indicato come "**Diritto di Tag-Along**"). Il Socio Interporto non rilascerà alcuna dichiarazione e garanzie (ad eccezione di quelle obbligatorie per legge) e non assumerà alcun obbligo di indennizzo o altro obbligo ancillare rispetto alla mera cessione della partecipazione.

8.11 Qualora le predette richieste siano trasmesse ai Soci di Maggioranza entro il Termine di Tag-Along, l'esecuzione del Trasferimento della partecipazione dei Soci di Maggioranza oggetto dell'Avviso di Tag-Along potrà avvenire solo simultaneamente al Trasferimento della partecipazione del Socio Interporto oggetto dell'esercizio del Diritto di Tag-Along. Pertanto, qualora la proponente Parte

Cessionaria accetti di acquisire anche la partecipazione del Socio Interporto oggetto dell'esercizio del Diritto di Tag-Along, il Trasferimento avverrà nel giorno, all'ora e nel luogo che i Soci di Maggioranza comunicheranno al Socio Interporto, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, fatte salve eventuali proroghe per il rilascio di eventuali autorizzazioni di Autorità antitrust o di altre Autorità.

8.12 Qualora la predetta richiesta non sia trasmessa ai Soci di Maggioranza entro il Termine di Tag-Along, i Soci di Maggioranza saranno liberi di trasferire la partecipazione nella Società indicata nell'Avviso di Tag-Along alle condizioni, nei termini e con le modalità ivi indicate. I Soci di Maggioranza dovranno ripetere nuovamente la procedura di cui al Paragrafo 8.8 del presente Articolo qualora il Trasferimento alla Parte Cessionaria non dovesse avvenire alternativamente: (i) entro il 30° (trentesimo) giorno successivo alla scadenza del Termine di Tag-Along,; (ii) entro il 30° (trentesimo) giorno successivo all'ottenimento da parte della Parte Cessionaria di eventuali autorizzazioni di Autorità antitrust o di altre Autorità che fossero competenti ad esprimersi ai sensi di legge.

8.13 L'esercizio del diritto di prelazione di cui al precedente Paragrafo 8.2 esclude l'esecuzione del Diritto di Tag-Along, pur dovendosi in ogni caso procedere con le comunicazioni di cui al presente Articolo.

8.14 I Trasferimenti effettuati senza l'osservanza delle disposizioni del presente Articolo sono inefficaci verso la Società.

9. RECESSO

9.1 Il diritto di recesso spetta nelle ipotesi di legge.

9.2 Verificandosi le cause previste al precedente Paragrafo 9.1, il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo della Società con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e/o posta elettronica certificata spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della deliberazione che lo legittima, con l'indicazione delle proprie generalità e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

9.3 Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

9.4 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società, ed è comunque riferito alla totalità delle partecipazioni detenute dal socio recedente. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

9.5 Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili sino a quando non vengano eventualmente riassegnate ai sensi del presente Statuto.

9.6 Per la liquidazione della partecipazione del socio receduto si applicano le disposizioni del successivo Articolo 10.

10. LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

10.1 Nelle ipotesi previste dall'Articolo 9 che precede, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in base al Valore di Mercato determinato ai sensi del Paragrafo 6.9 che precede.

10.2 Il rimborso delle partecipazioni avviene con le modalità di legge entro 180 (centottanta) giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

11. ASSEMBLEA – CONVOCAZIONE, DIRITTO DI INTERVENTO, SVOLGIMENTO

11.1 L'assemblea è convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, nei termini e nei modi di legge, ed in ogni caso quella annuale ordinaria per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato

o quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, l'assemblea potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

11.2 L'assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo della Società con lettera raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica, spediti ai soci, amministratori e sindaci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

11.3 Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

11.4 Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal destinatario.

11.5 Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra, quando vi partecipi l'intero capitale sociale e siano presenti o informati l'intero consiglio di amministrazione, nonché tutti i sindaci effettivi e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

11.6 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare mediante delega in forma scritta, da altra persona, osservato il disposto dell'art. 2372 del codice civile. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento all'assemblea stessa.

11.7 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza, da altra persona designata dai presenti. L'assemblea nomina un segretario che può essere anche non socio. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo della Società o il Presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

11.8 L'assemblea può essere tenuta, se previsto nella convocazione, in audio conferenza o videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

12. ASSEMBLEA – QUORUM

12.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente Statuto e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale.

12.2 Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea dei soci, nella prima e nelle successive convocazioni, trovano applicazione i quorum previsti per legge, salvo quanto previsto al Paragrafo 12.3 che segue.

12.3 L'assemblea ha esclusiva competenza per decidere la modifica anche temporanea di utilizzo dell'Area per usi diversi dall'attività intermodale, nonché la cessione, a qualsiasi titolo, totale o parziale dell'Area, anche mediante – a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) conferimento in altre società; (ii) cessione o conferimento dell'azienda o del ramo d'azienda comprendente l'Area; (iii) scissione asimmetrica o mediante scorporo.

12.4 Le decisioni dei soci aventi a oggetto le materie che seguono devono essere adottate con la presenza e il voto favorevole del Socio Interporto, con ciò intendendosi attribuito il relativo diritto particolare, *ex* articolo 2468 codice civile in suo favore:

(i) modifica dell'oggetto sociale, modifica delle materie attribuite dallo Statuto alla competenza dell'assemblea, nonché di ogni altra disposizione statutaria relativa al Trasferimento delle

quote, ai diritti di nomina dei membri dell'organo amministrativo e di controllo di cui ai successivi Articoli 13 e 19, nonché ancora modifica – anche indiretta – o esclusione di ogni altro diritto particolare del Socio Interporto;

(ii) trasformazione, fusione e scissione della Società;

(iii) scioglimenti anticipato, messa in liquidazione e nomina dei liquidatori;

(iv) trasferimento della sede legale;

(v) modifica dei quorum deliberativi rafforzati;

(vi) modifica anche temporanea di utilizzo dell'Area per usi diversi dall'attività intermodale, nonché la cessione, a qualsiasi titolo, totale o parziale dell'Area, anche mediante – a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) conferimento in altre società; (ii) cessione o conferimento dell'azienda o del ramo d'azienda comprendente l'Area; (iii) scissione asimmetrica o mediante scorporo.

12.5 In deroga all'articolo 2465 del codice civile, non è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea per l'acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della Società nel Registro delle Imprese.

12.6 Se i soci intervenuti non rappresentano complessivamente la parte di capitale sopra richiesta ai Paragrafi 12.2 e 12.4 per poter deliberare, l'assemblea deve essere nuovamente convocata. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno della prima e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla stessa e delibererà con le medesime maggioranze previste per l'assemblea di prima convocazione, fatti salvi i limiti di legge.

12.7 Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

12.8 Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

13. AMMINISTRAZIONE

13.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) oppure da 5 (cinque) membri, anche non soci, nominati dall'assemblea, che stabilirà il sistema di amministrazione ed il numero degli eventuali consiglieri e potrà designare il Presidente.

13.2 L'organo amministrativo dura in carica a tempo indeterminato sino a dimissioni o revoca da parte dell'assemblea, ovvero per quel tempo che viene determinato di volta in volta all'atto della nomina. L'organo amministrativo è rieleggibile. Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno un Presidente, a meno che non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina del consiglio.

13.3 Qualora per dimissioni o per altra causa venga a mancare, prima della scadenza del mandato, uno qualsiasi dei consiglieri in carica, fermo restando quanto previsto al successivo Paragrafo 13.4, il consiglio di amministrazione provvederà a sostituire i membri mancanti in conformità alla legge e al presente Statuto. Nel frattempo, gli amministratori decaduti resteranno in carica e potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

13.4 Al Socio Interporto è riconosciuto il diritto particolare, *ex* articolo 2468, terzo comma del codice civile, di designare 1 (un) amministratore, nel caso di consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) membri, e 2 (due) amministratori, nel caso di consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) membri. In caso di cessazione dell'amministratore espressione del Socio Interporto (per qualsiasi ragione occorsa) spetta al Socio Interporto il diritto di designare un nuovo amministratore di propria espressione in esecuzione del diritto particolare *ex* articolo 2468 del codice civile sopra indicato

14. RIUNIONI DEL CONSIGLIO

14.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno trimestralmente e in ogni caso ogni qualvolta ciò sia ritenuto opportuno o necessario dal Presidente o quando ne sia fatta richiesta al Presidente stesso da almeno un terzo degli amministratori o dai sindaci effettivi, anche fuori della sede sociale, purché in Italia o in altro paese dell'Unione Europea.

14.2 La convocazione è fatta dal Presidente o in sua assenza, ove esistano, da uno degli amministratori delegati o, in subordine, dall'amministratore più anziano di età con lettera raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica, da spedire almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza ed in caso di urgenza con lettera raccomandata a mano, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione, al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi.

14.3 Sono comunque valide le riunioni del consiglio, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i consiglieri e l'intero collegio sindacale, ovvero quando sia intervenuta la maggioranza dei suoi componenti e tutti gli aventi diritto ad intervenire abbiano dichiarato di essere stati previamente informati della riunione anche senza le particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione.

14.4 È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per audio/videoconferenza, se previsto nella convocazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il segretario della riunione.

Il consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza, ove esistano, da uno degli amministratori delegati o in subordine dall'amministratore più anziano di età. Chi presiede l'adunanza del consiglio è assistito da un segretario, designato anche fra estranei. Il Presidente può ammettere a riunioni del consiglio soggetti diversi dagli aventi diritto alla partecipazione ove non consti l'opposizione della maggioranza degli amministratori.

14.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, fatti salvi i limiti di legge e di Statuto.

15. ACQUISIZIONE DEL CONSENSO MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA

15.1 Le decisioni dei soci e del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le decisioni per le quali l'art. 2479, quarto comma, del codice civile e le altre disposizioni di legge o del presente Statuto prevedono l'obbligatorietà della decisione assembleare.

15.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

15.3 Il testo della proposta oggetto della consultazione e quello della delibera sulla quale si richiede il consenso del socio devono indicare il termine entro il quale deve concludersi il rispettivo procedimento, comunque non superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi.

15.4 La proposta di consultazione e la relativa risposta o il consenso del socio devono essere trasmessi per iscritto a mezzo di posta elettronica, di lettera raccomandata, di fax o di corriere internazionale, se il socio o l'amministratore risiede all'estero.

15.5 La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci o amministratori quanti ne occorre per formare la maggioranza richiesta.

15.6 Il momento in cui la decisione è assunta coincide con il giorno in cui perviene alla Società il consenso del socio o dell'amministratore occorrente per il raggiungimento dei quorum previsti dal presente

Statuto per l'assunzione di una determinata decisione.

15.7 Il Presidente del consiglio di amministrazione provvederà a comunicare l'esito della decisione a tutti i soci, agli altri amministratori ed ai componenti dell'organo di controllo, ove nominato.

16. POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

16.1 Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri più ampi ed illimitati per la gestione ordinaria e straordinaria della società, nessuno escluso od eccettuato, fatta eccezione per gli oggetti riservati all'assemblea dalla legge e dallo Statuto.

16.2 Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, nei limiti previsti dall'art. 2381 del codice civile in quanto applicabile.

16.3 È attribuita alla competenza dell'organo amministrativo l'assunzione di deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis* del codice civile, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio e gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

17. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

17.1 Al Presidente del consiglio di amministrazione, o a chi ne fa le veci, e a ciascun amministratore delegato (nei limiti della delega) spetta la rappresentanza della Società verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni sede e grado, anche per giudizi di cassazione e di revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti. L'organo amministrativo potrà comunque delegare a terzi, anche non soci, la firma e la rappresentanza sociale, ma ciò solo per singoli atti, nonché per gruppi o categorie di atti.

18. COMPENSO AMMINISTRATORI

18.1 A ciascun membro del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle loro funzioni.

18.2 L'assemblea può, inoltre, assegnare loro un compenso o anche una partecipazione agli utili, con erogazione unica o periodica, così come potrà stabilire l'eventuale diritto ad un'indennità di fine rapporto e determinarne il criterio di computo in relazione al compenso, avendo anche facoltà di stabilire un compenso complessivo per la totalità dei membri del consiglio di amministrazione, esclusi gli amministratori investiti di particolari cariche.

18.3 Il compenso per gli amministratori investiti di particolari cariche sarà determinato dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

19. CONTROLLO LEGALE DEI CONTI - REVISORE

19.1 Anche ove non ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, la gestione della Società sarà controllata da un collegio sindacale composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

19.2 Al Socio Interporto è riconosciuto il diritto particolare, *ex* articolo 2468, terzo comma del codice civile, di designare 1 (un) sindaco effettivo (che avrà il ruolo di Presidente) e 1 (un) supplente del collegio sindacale. In caso di cessazione di uno o più di tali sindaci espressione del Socio Interporto (per qualsiasi ragione occorsa), spetta al Socio Interporto il diritto di designare, a seconda dei casi, uno o più nuovi sindaci di propria espressione in esecuzione del diritto particolare *ex* articolo 2468 del codice civile sopra indicato.

19.3 Fatto salvo quanto previsto nel presente Statuto, per la nomina, i poteri, le competenze, la durata, il funzionamento e la retribuzione, valgono le norme di legge e in particolare, in quanto compatibili, trovano applicazione le norme stabilite in tema di società per azioni.

19.4 Le riunioni dell'organo di controllo collegiale possono tenersi per teleconferenza secondo quanto sopra

previsto in tema di consiglio di amministrazione.

19.5 La revisione legale dei conti della Società è esercitata, a scelta dell'assemblea, da un revisore contabile o da una società di revisione. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

20. BILANCIO E RIPARTO UTILI

20.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge. I bilanci d'esercizio della Società dovranno essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, che svolgerà anche il controllo contabile, nominata dall'assemblea.

20.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo il prelievo di una somma da destinarsi alla riserva legale *ex* articolo 2430 del codice civile, saranno distribuiti ai soci in proporzione alle quote sociali, salvo che l'assemblea non deliberi speciali accantonamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

21. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

21.1 Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualunque tempo allo scioglimento della Società l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed i compensi.

22. DIRITTI PARTICOLARI

22.1 Quanto riconosciuto ai paragrafi 6.7 (diritto di veto per aumenti di capitale in favore di terzi), 6.9 (determinazione Valutazione Pre-Money), 8.8 (Tag-Along), 12.4 (diritto di veto), 13.4 (nomina amministratori), 19.2 (nomina sindaci) in favore del Socio Interporto è da qualificarsi in ogni caso quale diritto particolare, *ex* articolo 2468, terzo comma del codice civile.

22.2 I diritti particolari come sopra attribuiti e riconosciuti sono intrasmissibili in caso di cessione totale e parziale a qualsiasi titolo, di costituzione di pegno, costituzione di usufrutto della quota in titolarità del Socio Interporto.

22.3 In caso di cessione parziale ogni diritto particolare attribuito al Socio Interporto continuerà ad essere integralmente riconosciuto in suo favore, pertanto i diritti particolari previsti dal presente Statuto a favore del Socio Interporto resteranno in capo al Socio Interporto fintantoché rimarrà socio della Società a prescindere dalla percentuale del capitale.

22.4 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2468 quarto comma del codice civile i diritti particolari possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

23. DISPOSIZIONI FINALI

23.1 Foro competente per ogni controversia riguardante la Società od i rapporti sociali in genere è quello di Venezia.

23.2 Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento al codice civile ed alle leggi speciali in materia.